ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 14

Doveri

Il medico incaricato e' tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui e' addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Egli e' tenuto, altresi', alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui e' addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio. Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore. Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario e' diretto da un medico dirigente e' tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza. Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria. Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1991, non più in vigore dal 13 agosto 1993 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	I — Medici incaricati
Sezione	3 — Doveri - diritti

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-14-doveri/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it